

UNIVERSITA' TELEMATICA
“UNIVERSITAS MERCATORUM”

**Regolamento per l'utilizzo dei Fondi di ricerca e
la Premialità**

Indice

ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 - UTILIZZO DEI FONDI PER PROGETTI DI RICERCA	3
ART. 3 - BENEFICIARI	3
ART. 4 - RENDICONTAZIONE	4
ART. 5 - UTILIZZO DEI FONDI PER LE PUBBLICAZIONI	4

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento disciplina l'utilizzo dei fondi di ricerca appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione per la ricerca e per le pubblicazioni e l'utilizzo degli stessi con finalità premiale. La ripartizione dei fondi suddetti è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
2. L'utilizzo dei fondi di cui al precedente punto 1 deve riguardare attività strettamente connesse alla ricerca e, comunque, rispettare i criteri stabiliti da ogni altra disposizione adottata dall'Ateneo in materia.

Art. 2 - Utilizzo dei fondi per progetti di ricerca

1. I fondi assegnati per le ricerche individuali devono essere utilizzati per le spese strettamente connesse all'attività di ricerca approvata.
2. Sono considerati eleggibili tutte le spese riconducibili al progetto di ricerca ed in particolare:
 - Spese per la pubblicazione della ricerca;
 - Spese di viaggio, di soggiorno e partecipazione a convegni strettamente funzionali e connessi all'attività di ricerca i cui risultati siano oggetto di pubblicazione;
 - Missioni di studio relative ai progetti di ricerca presentati;
 - Spese per l'organizzazione di seminari e convegni, soltanto nei casi in cui gli stessi costituiscono occasione di presentazione e diffusione dei contenuti della ricerca;
 - Compensi a personale esterno per attività "strumentali" o "di supporto" alla ricerca (elaborazione dati, traduzioni di testi, somministrazioni questionari etc.), ovvero per attività di ricerca in senso stretto purché i soggetti esterni siano in possesso di specifiche e documentate competenze per la ricerca, subordinati alla stipula di contratti di collaborazione da assegnare mediante procedura di valutazione comparativa, se il compenso supera l'importo di euro cinquemila;
 - Acquisti di strumentazioni, attrezzature e prodotti software da realizzare e inventariare in ateneo, nonché di materiali di consumo, relativi all'oggetto della ricerca; la fornitura di materiale informatico (pc, software, etc.) è autorizzata qualora i docenti/ricercatori non abbiano già richiesto analoga fornitura con i fondi di ricerca, oppure qualora i materiali già forniti siano inutilizzabili;
 - Acquisti e/o abbonamenti di libri e riviste, necessari al progetto di ricerca o alle pubblicazioni, effettuati e inventariati dal Sistema bibliotecario dell'università. Libri e riviste possono essere acquistati direttamente dal docente soltanto in occasione di soggiorni all'estero e sono comunque inventariati presso l'ateneo.
3. Tutto il materiale acquistato secondo le suddette procedure deve essere restituito all'Ateneo.

Art. 3 - Beneficiari

1. Hanno titolo a presentare domanda di assegnazione dei fondi per ricerche e pubblicazioni individuali e collettive i professori e i ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo.
2. Una quota aggiuntiva, di carattere premiale, è destinata ai responsabili:
 - di progetti già destinatari di altri finanziamenti nazionali;
 - di progetti approvati di carattere europeo;
 - di contratti di docenza invitati alle partecipazioni su invito a convegni referati;
 - ai docenti che nel biennio precedente si siano distinti per:
 - effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
 - qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base dei criteri adottati a livello internazionale;
 - valutazione positiva PRIN/FIRB nell'ultimo triennio;
 - responsabilità o partecipazione di progetto VII programma quadro (con diverso peso in relazione al ruolo)
 - titolari di brevetti (autore o co-autore) di interesse dell'Ateneo
 - spin off (Socio proponente)
 - chiamati in qualità di Visiting professor presso altre Università di rilievo internazionale

Art. 4 - Rendicontazione

1. I responsabili scientifici della ricerca devono rendicontare i finanziamenti ottenuti, sia per la parte scientifica sia per la parte contabile, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'assegnazione, e comunque entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto.
2. I responsabili scientifici della ricerca devono trasmettere adeguata relazione al Senato Accademico, contenente la descrizione delle attività svolte, le spese sostenute ed i principali risultati ottenuti
3. L'inottemperanza alla disposizione di cui al precedente comma determina l'esclusione dell'assegnazione di finanziamento per attività di ricerca su fondi dell'ateneo per l'esercizio n finanziario successivo.

Art. 5 - Utilizzo dei fondi per le pubblicazioni

1. Il finanziamento per le pubblicazioni dei risultati della ricerca previa presentazione, da parte del richiedente, dell'intero testo dell'opera, di un preventivo dettagliato della casa editrice e della proposta di contratto da stipulare con la stessa;
2. Le copie dell'opera riservate all'autore del contratto di edizione devono essere consegnate all'Ateneo che ne trasmetterà un adeguato numero concordato. L'autore comunicherà l'elenco dei destinatari delle copie stesse.
3. Le case editrici o le collane devono conformarsi ai criteri di valutazione nazionali ed internazionali (quali, per esempio, codice ISBN, comitato scientifico, referaggio sui titoli proposti). E' attribuita priorità alle case editrici di maggiore visibilità nazionale/internazionale.
4. La menzione del contributo di Ateneo per le pubblicazioni deve figurare sui volumi.